COMUNE di CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento





Si attesta che il presente atto e' stato pubblicato all'albo on-line del Comune dal 31-12-18/3 al 30-04-20/2 al nº 18/4

If Responsabile della pubblicazione on-lin-

COMUNE DI CASTELTERMI PROV. DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

(Art. 125 del D.Lgs 163/2006 e artt. 173 e segg. e 332 e segg. del D.P.R. 207/2010)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 64 DEL 22/11/2013

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 Interventi in economia limiti di valore
- Art. 4 Responsabile del procedimento

CAPO I LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 5 Limiti di importo dei lavori in economia
- Art. 6 Tipologia dei lavori in economia
- Art. 7 Lavori in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 8 Lavori in economia mediante cottimo fiduciario
 - 8.1.- Affidamento dei lavori di importo inferiore ad € 40.000,00
 - 8.2.- Affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00
- Art. 9 Programmazione
- Art. 10 Lavori d'urgenza
- Art. 11 Lavori di somma urgenza
- Art. 12 Lavori d'urgenza o di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 13 Perizie suppletive
- Art. 14 Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
- Art. 15 Pagamento dei lavori a cottimo Certificato di regolare esecuzione
- Art. 16 Inadempimento dei contratti di cottimo

CAPO II FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 17 Limiti di importo delle forniture e servizi in economia
- Art. 18 Tipologia delle forniture e servizi in economia
- Art. 19 Forniture e servizi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 20 Forniture e servizi in economia mediante cottimo fiduciario
 - 20.1.- Affidamento delle forniture e dei servizi di importo inferiore ad € 40.000.00
 - 20.2- Affidamento delle forniture e dei servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00
- Art. 21 Verifica conformità forniture e servizi
- Art. 22 Liquidazioni e pagamenti.
- Art. 23 Servizi di ingegneria e tecnici

CAPO III ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Art. 24 Garanzie
- Art. 25 Forma dell'atto in caso di cottimo
- Art. 26 Divieto di frazionamento
- Art. 27 Alienazioni in economia

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Norme di rinvio

Art. 29 – Abrogazioni

Art. 30 - Disposizioni transitorie.

Art. 31 - Entrata in vigore

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi del Comune di Casteltermini in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207 (Regolamento sui Contratti Pubblici), alla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, come recepite in Sicilia con legge regionale n.12 del 12 luglio 2011.
- 2. Il ricorso a questo tipo di procedura è finalizzato ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento, fermo restando che la procedura ad evidenza pubblica è quella ordinariamente prevista dalla normativa.
- 3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, oltre che nei casi espressamente previsti nel codice dei contratti, in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa individuati con il presente regolamento.
- 4. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice dei contratti che così statuiscono:
 - 8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
 - 9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
 - 10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II."
- 5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
- 6. Il ricorso a questo tipo di procedura, come a tutte le procedure di affidamento previste nel codice dei contratti, deve essere preceduto dalla determinazione a contrarre di cui ali'art. 11 del d.Lgs. n.163/2006.
- 7. Nel caso di interventi che prevedono prestazioni miste di lavori e servizi o lavori e forniture o servizi e forniture, si applica l'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

- 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
- 2. Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con personale dipendente dell'ente, con

materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.

3. Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni per le quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'ente.

Art. 3 – Interventi in economia – limiti di valore

- 1. In esecuzione dell'articolo 125 del Codice dei contratti l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:
 - a) per i lavori: € 50.000,00 per i lavori assunti in amministrazione diretta ed € 200.000,00 per i lavori assunti a cottimo come disposto dal comma 5 art. 125 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
 - b) per le forniture e i servizi: € 211.000,00 (soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi), come disposto dal comma 9 art. 125 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- 2. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti che dovessero modificare le soglie stabilite dall'articolo 125 e dall'articolo 28, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti.
- 3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.

Art. 4 – Responsabile del procedimento.

- 1. Per ogni singolo intervento in economia, come previsto dall'art. 125 2° comma del Codice dei contratti, è obbligatorio operare attraverso un responsabile del procedimento che svolge le funzioni definite dall'art. 10 del Codice dei contratti.
- 2. Ove non viene nominato un soggetto differente, la funzione di Responsabile del procedimento è svolta dal Responsabile della posizione organizzativa/area che deve procedere all'acquisizione.

CAPO I - LAVORI IN ECONOMIA

Art. 5 - Limiti di importo dei lavori in economia

- 1. I limiti di importo dei lavori in economia sono quelli previsti all'articolo 3 comma 1 lettera a) del presente regolamento.
- 2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art.131 del Codice dei contratti concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

Art. 6 - Tipologia dei lavori in economia

- 1. L'art. 125 comma 6 del Codice dei contratti prevede che "I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori."
- 2. Nell'ambito delle categorie generali di cui al comma precedente, si specificano qui di seguito le tipologie di lavori eseguibili in economia per un importo complessivo non superiore a quello indicato all'articolo 3 comma 1 lettera a) del presente regolamento.
 - a) riparazioni urgenti delle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
 - b) manutenzione delle strade, comprendente spargimento della ghiaia e del pietrisco, rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, sistemazione di cunette e di condotti, piccole riparazioni ai manufatti, sistemazione delle banchine, regolazione delle scarpate;
 - c) manutenzione di fontane, fossi, canali alvei e relativi manufatti;
 - d) prime opere per la difesa delle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
 - e) manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenza;
 - f) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
 - g) lavori da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, quando siano stati infruttuosamente esperite le procedure ad evidenza pubblica e, in entrambi i casi, non abbiano avuto buon esito le trattative private;
 - h) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco o dei Responsabili di Area;
 - i) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
 - lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione dei beni demaniali con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;
 - m) manutenzione di caditoie, tombini, fognature di competenza comunale e dei bagni pubblici;
 - n) manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione;
 - o) manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi;
 - p) manutenzione dei cimiteri;
 - q) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

- r) lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- s) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni al Comune o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- t) lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- u) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- v) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- z) lavori pubblici di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici;
- z1) in genere tutti gli interventi riguardanti opere, manufatti ed impianti di proprietà del comune e/o di cui il Comune deve assicurare il mantenimento, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 7 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento effettua gli interventi con personale dipendente dell'ente, con materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia, secondo le modalità del presente regolamento.

Art. 8 - Lavori in economia mediante cottimo fiduciario

8.1. - Affidamento dei lavori di importo inferiore ad € 40.000,00

- 1. L'affidamento dei lavori a cottimo per importi inferiori ad € 40.000,00 IVA esclusa, si può effettuare, mediante affidamento diretto da parte del Responsabile di Posizione organizzativa/area competente, previa proposta del Responsabile del Procedimento, ove nominato, con adozione di apposita determinazione anche a seguito di ricerca informale mediante indagine di mercato e\o trattativa diretta, attingendo agli elenchi di operatori economici ove costituiti nei modi indicati nel presente regolamento.
- 2. La richiesta di preventivo è effettuata anche in via informale e deve comunque contenere gli elementi essenziali dei lavori da affidare, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, l'oggetto dell'intervento, l'elenco dei prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo, le modalità di pagamento, i tempi di consegna dei lavori e delle eventuali forniture e servizi strumentali all'esecuzione dei lavori stessi.

8.2. Affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00

1. L'affidamento a cottimo dei lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e fino ad € 200.000,00, avviene da parte del Responsabile del Settore, mediante gara informale invitando a presentare offerta almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nelle modalità di seguito descritte.

- 2. I nominativi degli operatori economici da invitare a presentare offerta sono individuati dal Responsabile sulla base di indagini di mercato oppure attingendo agli elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione, ove costituiti nei modi di cui al successivo comma 5.
- 3. L'invito degli operatori economici a presentare offerta è effettuato sulla base dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
- 4. Nel caso di indagine di mercato, per reperire gli operatori economici in assenza di elenchi predisposti dall'amministrazione, la lettera di invito a presentare offerta, trasmessa a mezzo posta, telegramma, telefax o altro dispositivo elettronico idoneo, deve contenere gli elementi essenziali dell'affidamento per come già evidenziati nella determinazione a contrattare adottata dal Responsabile di posizione organizzativa/area competente all'affidamento dei lavori in economia e precisamente:
 - a) l'oggetto dei lavori da realizzare e le caratteristiche tecniche;
 - b) la quantità e modalità di esecuzione;
 - c) l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA e i costi della sicurezza dell'impresa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione dei lavori;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f) gli elementi di valutazione nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - g) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - h) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - i) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - 1) riferimento all'eventuale contribuzione a favore dell'Autorità;
 - m) aspetti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - n) stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, con spese a totale carico della ditta affidataria.
- 5. Il Comune di Casteltermini predispone elenchi aperti di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individua gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune. Per l'iscrizione agli elenchi di cui al presente comma, gli operatori autocertificano ii possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.38 del Codice dei Contratti.
- 6. Nel caso di lavori di urgenza o di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, deve essere confermato in forma scritta entro il primo giorno lavorativo successivo.
- 7. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il criterio del prezzo più basso sia

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art.19, comma 1, della legge regionale n.12 del 12.07.2011.

- 8. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa i preventivi sono esaminati da una commissione, nominata dal responsabile del settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario secondo le modalità previste all' art. 8 L.R. 12/2011. Detta Commissione è presieduta dal Responsabile del settore ed è composta da un numero dispari di commissari, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche. Per la scelta dei componenti e per le cause di incompatibilità si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel citato art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12. Le spese relative alla commissione devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante e non possono superare l'importo previsto dall'art. 8 comma 9 della L.R. 12/2011 e sue eventuali modifiche.
- 11. La scelta del criterio di aggiudicazione è determinata dal Responsabile del settore nella determinazione a contrattare.
- 12. La ditta affidataria del lavoro, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.
- 13. La verifica dei requisiti soggettivi, degli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00, deve essere eseguita prima della stipula del contratto.
- 14. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento del Responsabile di posizione organizzativa/area, con cui verranno approvate le risultanze del verbale di gara. Il detto Responsabile ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione con atto motivato.
- 15. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 8 del D.lgs n. 163/2006, si effettuano le dovute comunicazioni all'Osservatorio.
- 16. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 9 - Programmazione

1. L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, individua nel programma annuale dei lavori, l'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria, per importi superiori alla soglia prevista dalla normativa in materia di Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Art. 10 - Lavori d'urgenza

- 1. Ai sensi dell'art. 175 D.P.R. 207/2010, ove l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale riportante i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
- 2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato.
- 3. Il verbale con allegata una perizia estimativa dei lavori è trasmesso alla Stazione Appaltante ai fini dell'assunzione del regolare impegno di spesa e dell'autorizzazione dei lavori.

Art. 11 - Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 D.P.R. 207/2010, nei casi di lavori di somma urgenza che non consentono alcun

indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo, deve, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 8, provvedere alla immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 IVA esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, dandone immediata comunicazione al Responsabile di posizione organizzativa/area incaricato dei poteri gestionali, ove questi sia soggetto diverso.

- 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico che è incaricato di recarsi sul luogo, oppure incaricato dal R.U.P., con provvedimento formalizzato dal Responsabile di posizione organizzativa/area, incaricato dei poteri gestionali.
- 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, il Responsabile ingiunge l'esecuzione dei lavori o la somministrazione dei materiali ai prezzi fissati dalla stazione appaltante, ferma restando la facoltà dell'appaltatore di formulare riserva. Ove l'affidatario non iscriva riserva negli atti contabili nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento approvato con DPR 207/2010, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
- 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Stazione Appaltante ai fini dell'assunzione del regolare impegno di spesa e dell'approvazione dei lavori, nel rispetto dei termini di cui all'art. 191, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- 5. Se i lavori o un'opera iniziati per motivi di somma urgenza non vengono approvati dal Responsabile competente, occorre comunque procedere alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori effettivamente realizzati.
- 6. Ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, nº 267, modificato dal decreto legge 10/10/2012 n.174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, "per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare".

Art. 12 - Lavori di urgenza o di somma urgenza ordinati dal Sindaco

- 1. Qualora i lavori di urgenza di cui all'articolo 10 e quelli di somma urgenza di cui all'articolo 11 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui al presente regolamento qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
- 2. Il Responsabile di posizione organizzativa/area competente o del procedimento provvede tempestivamente alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del commo I, secondo le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 13 - Perizie suppletive

- 1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata dal Responsabile della posizione organizzativa interessata, che autorizza e finanzia la maggiore spesa occorrente.
- 2. In nessun caso la spesa complessiva può superare i limiti fissati al precedente articolo 3.

Art. 14 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1.Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori unitamente all'ordine di fornitura, liquidate nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 15 - Pagamento dei lavori a cottimo - Certificato di regolare esecuzione

- 1. Per i lavori a cottimo, il Responsabile competente, sulla base delle risultanze dei certificati di regolare esecuzione o stato di avanzamento, dispone con atto di liquidazione il pagamento di rate di acconto o del saldo dei lavori ai rispettivi creditori, secondo le modalità previste nella lettera d'invito e/o nel capitolato d'oneri.
- 2. Il responsabile del procedimento, ultimati i lavori, esegue il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio, il riepilogo delle anticipazioni avute, l'importo di tutti i pagamenti effettuati, ed una relazione nella quale si dà atto di tutti gli elementi del cottimo effettuato ed alla quale si allega la liquidazione finale del direttore dei lavori.
- 3. Al rendiconto finale delle spese, di cui al precedente comma, deve essere allegato il certificato di regolare esecuzione.
- 4. Per i lavori eseguiti in economia, sia in amministrazione diretta che a cottimo, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt.li da 203 a 210 del DPR 207/2010.

Art. 16 - Inadempimento dei contratti di cottimo

1. Ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nº 163, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'amministrazione.

CAPO II - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 17 - Limiti di importo delle forniture e servizi in economia

- 1. Le acquisizioni di beni e servizi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa.
- 2. Le acquisizioni di beni e servizi a mezzo di cottimo fiduciario non possono superare l'importo complessivo di € 211.000,00 IVA esclusa.
- 3. Il limite di importo di cui al comma 2 è automaticamente adeguato alla revisione periodica delle soglie di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nº 163.
- 4. Gli affidamenti dei servizi di ingegneria e tecnico-professionali di cui al successivo art. 23 possono

essere effettuati in economia per un importo massimo pari ad € 100.000,00 IVA esclusa.

Art. 18 - Tipologia delle forniture e servizi in economia

- 1. Tutte le procedure di affidamento di forniture e servizi in economia devono essere precedute dalle verifiche di cui all'art.26 della legge 23.12.1999, n.488 (CONSIP) e successive modifiche ed integrazioni, per come da ultimo ribadito all'art. 1 del Decreto Legge n.95/2012 convertito in legge 135/2012. Nel corpo del provvedimento dovrà darsi atto delle effettuate verifiche.
- 2. Sono eseguibili in economia le seguenti forniture di beni e servizi, nei limiti di importo stabiliti per negli articoli 17 e 20 del presente regolamento:

A - ACQUISTO DI BENI:

- 1. Acquisto di autovetture, autocarri, macchine operatrici, mezzi meccanici, macchine utensili, motoveicoli, materiali di ricambio ed accessori per le riparazioni e le manutenzioni degli stessi;
- 2. Acquisto e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici e stradale, complementi di arredamento e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività comunali, nonché per le scuole e i relativi impianti;
- 3. Acquisto beni di ricambio per impianti tecnologici asserviti agli edifici quali: elettrici, idrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, illuminazione pubblica, impianti semaforici;
- 4. Acquisto di materiale vegetale quale: piante, fiori, prato e vario;
- 5. Acquisto di computers, accessori per computers, macchine da scrivere e da calcolo, macchine da stampa e fotoriproduttori, apparecchi da registrazione acustica, amplificazione visiva e relativo materiale di ricambio e consumo;
- 6. Acquisto carta, stampati, registri, generi di cancelleria, stampe, libri, gazzette e bollettini, collezioni, riviste, giornali, valori bollati, stampe (manifesti, inviti e locandine) e studi grafici;
- 7. Acquisti di medaglie, targhe ricordo, coppe, bandiere, corone d'alloro, omaggi floreali, oggetti per premi, derrate alimentari per buffet ed altri beni in genere, in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, cerimonie e mostre, convegni e seminari;
- 8. Acquisto vestiario e indumenti da lavoro, di uniformi, confezioni di divise, buffetteria, armamento ed equipaggiamento;
- 9. Acquisti e manutenzione di materiali ed attrezzature destinate al soccosso ed alla Protezione Civile;
- 10. Acquisto di combustibili per riscaldamento, carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo energetico;
- 11. Acquisto di cassette di pronto soccorso o altro materiale sanitario occorrente per la sicurezza dell'Ente;
- 12. Acquisto di detersivi, materiali vari ed attrezzature per pulizia locali destinati ad uffici e servizi pubblici, nonché per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
- 13. Acquisto di materiali ed utensili per la manutenzione degli edifici, compresi quelli scolastici, e delle strade, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 14. Contratti di allacciamento, rinnovo contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario,

installazione, spostamento e chiusura contatori per fornitura di energia elettrica, gas metano, approvvigionamento idrico;

- 15. Pagamento diritti di legge relativi a parere e visite di sopralluogo da parte di altri Enti;
- 16. Acquisti di prodotti farmaceutici per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
- 17. Inserzioni, avvisi e pubblicità su quotidiani, pubblicazioni specializzate, riviste e Gazzette Ufficiali;
- 18. Acquisti e servizi di rappresentanza per gemellaggi ed incontri con altre città anche estere;
- 19. Acquisto di materiale elettrico, utensili e materiali per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica e dell'impianto di illuminazione votiva;
- 20. Acquisto di materiale vario per l'espletamento di concorsi e/o selezioni, spese per l'uso dei locali ed attrezzature per le prove d'esame;
- 21. Acquisto di beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze sindacali o dirigenziali e per il rispetto dei regolamenti;
- 22. fornitura di materiale bitumale necessario per la manutenzione delle strade;
- 23. Acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per l'asilo nido comunale;
- 24. Acquisto libri, pubblicazioni di vario genere, anche su supporto digitale;
- 25. Acquisto rilevatori di presenza del personale;
- 26. Acquisto di materiali, utensili, attrezzature e dispositivi di protezione occorrenti per i cantieri di lavoro e per i cantieri di servizi;
- 27. Acquisti e forniture non comprese nelle tipologie sopra elencate, necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi dell'Ente, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali;

B – ACQUISIZIONE DI SERVIZI:

- 1. Riparazioni presso terzi o noleggio di autovetture, autocarri, mezzi meccanici, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli;
- 2. Riparazione ed assistenza di apparecchi da registrazione acustica, di amplificazione visiva e del centro elaborazione dati, della strumentazione tecnica e del relativo materiale accessorio, radio telefoni e acquisto di software;
- 3. Manutenzione di computers, accessori per computers, macchine da scrivere e da calcolo, macchine da stampa e fotoriproduttori, apparecchi da registrazione acustica, amplificazione visiva;
- 4. Rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a riviste, giornali e banche dati; riproduzioni cartografiche e di copisteria; spese per la stampa e diffusione di documenti/periodici d'informazione/stampati speciali/etc.; servizi di tipografia e litografia; spese per copiature; spese per pubblicazioni e divulgazioni di bandi di gara e concorsi; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto informatico;
- 5. Servizi di buffet in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, mostre, servizi elettorali e di protezione civile, convegni e seminari;
- 6. Riparazione di attrezzature, nolo di tribune, palchi, di sedie, di servizi igienici, di impianti audio, impianti luce e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso ed alla Protezione Civile;

- 7. Servizi di noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici comunali e scolastici, quali: elettrici, idrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, illuminazione pubblica, impianti semaforici, impianti irrigazione;
- 8. Servizi di sistemazione del verde pubblico, quali: servizi di sfalcio e raccolta del materiale nelle aree a verde e potatura piante;
- 9. Servizi di pulizia disinguinamento, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- 10. Servizio di monitoraggio ambientale nel territorio e aree protette;
- 11. Servizio di fornitura buoni pasto per il personale;
- 12. Servizi di attività e consulenze professionali, anche di natura tecnica, qualora non diversamente normate da leggi, statuti e regolamenti, nonché servizi per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi e rilevazioni;
- 13. Servizi di brokeraggio;
- 14. Servizi assicurativi;
- 15. Servizio di tesoreria:
- 16. Svolgimento di corsi di istruzione e addestramento del personale, nonché la gestione di conferenze, convegni, seminari, riunioni e di informazione varia;
- 17. Spedizioni e trasporti di persone e cose;
- 18. Servizi di telefonia fissa e mobile;
- 19. Servizi di agenzia connessi a viaggi e trasferte per Amministratori e Personale;
- 20. Servizi di agenzia per registrazione, trascrizione e volture dei contratti, nonché per visure alla Conservatoria dei registri immobiliari ed al Catasto;
- 21. Servizi di agenzia per assunzione temporanee di personale (interinale);
- 22. Servizi per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l'attuazione di corsi di formazione;
- 23. Servizi di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- 24. Prestazioni professionali inerenti all'applicazione, completamento ed aggiornamento dei software applicativi;
- 25. Spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio, medico competente nonché prestazioni sanitarie ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8! e s.m.i.;
- 26. Noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmatura, strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori, computers, ecc.;
- 27. Recupero e trasporto di materiali di proprietà dell'Ente e loro sistemazione nei magazzini e trasloco di mobili ed arredi;
- 28. Prestazione indispensabili per assicurare la continuità del servizio d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizio all'efficienza dei servizi medesimi;
- 29. Servizi di vigilanza di immobili ed aree comunali;

- 30. Servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti per gli immobili comunali;
- 31. Servizio di smaltimento rifiuti tossici e nocivi;
- 32. Servizi inerenti il controllo, la custodia, cura e tutela degli animali;
- 33. Servizio di gestione, assistenza, aggiornamento e manutenzione portali e siti internet di pertinenza dell'Ente:
- 34. Servizi socio-assistenziali (servizi di assistenza domiciliare, trasporto, attività ricreative, e altri servizi), nel rispetto della normativa regionale;
- 35. Servizi tecnici e di ingegneria, secondo quanto previsto all'articolo 23 del presente regolamento.
- 36. Servizio di refezione scolastica;
- 37. Servizio di patrocinio legale;
- 38. Servizi di telefonia, impianti di centralino;
- 39. Servizi di informazione e altri sistemi di comunicazione pubblica, ivi compresi servizi di informazione online;
- 40. Servizi di disinfestazione, ecc... libri e documenti;
- 41. Servizi fotografici, televisivi, streaming tv, radiofonici e similari;
- 42. Servizi di recapito postale e altri servizi di spedizione;
- 43. Servizi taxi e altri mezzi di trasporto persone;
- 44. Servizi di trasloco, di imballaggio, di allestimento mostre e convegni;
- 45. Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva, trascrizione testi registrati (es: sedute consiliari, conferenze ecc...);
- 46. Servizi di didattica museale e di allestimento museale;
- 47. Servizio di assistenza e manutenzione rilevatori di presenza del personale;
- 48. Servizi allestimento manifestazione e convegni, amplificazione, fotografia, video, strutture illuminazione, catering, ristorazione, pernottamenti, ecc...;
- 49. Servizio di installazione, manutenzione, assistenza impianti allarmi, antincendio e similari;
- 50. Servizi di natura intellettuale in genere, culturali;
- 51. Servizio di tenuta della contabilità IVA, compilazione e invio delle dichiarazioni reddituali, dell'Irap, modello UNICO e modello 770;
- 52. Servizio di supporto, di gestione, di formazione e di medico competente relativamente ai cantieri di lavoro ed ai cantieri di servizi;
- 53. Servizi non compresi nelle tipologie sopra elencate, necessari per il normale funzionamento dell'Ente, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali;

Art. 19 – Forniture e servizi in economia mediante amministrazione diretta

1.Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'ente, materiali, mezzi e quant'altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 20 - Forniture e servizi in economia mediante cottimo fiduciario.

20.1 Affidamento delle forniture e dei servizi di importo inferiore ad € 40.000,00

- 1. Tutte le procedure di affidamento di forniture e servizi in economia devono essere precedute dalle verifiche di cui all'art.26 della legge 23.12.1999, n.488 (CONSIP) e successive modifiche ed integrazioni, per come da ultimo ribadito all'art. 1 del Decreto Legge n.95/2012 convertito in legge 135/2012. Nel corpo del provvedimento dovrà darsi atto delle effettuate verifiche.
- 2. L'affidamento di forniture e servizi a cottimo per importi inferiori ad € 40.000,00 IVA esclusa, si può effettuare, mediante affidamento diretto da parte del Responsabile di Posizione organizzativa/area competente, con adozione di apposita determinazione, previa proposta del Responsabile del Procedimento, ove nominato, e attestazione della congruità dei prezzi praticati, rilasciata dal Responsabile del procedimento, anche nel rispetto dei parametri di prezzo e qualità fissati alla luce di eventuali convenzioni attive con la Consip.
- 3. L'affidamento può avvenire anche a seguito di ricerca informale mediante indagine di mercato e\o trattativa diretta, attingendo agli elenchi di operatori economici ove costituiti nei modi indicati nel presente regolamento.
- 4. La richiesta di preventivo è effettuata anche in via informale e deve comunque contenere gli elementi essenziali della fornitura o dei servizi da affidare.

20.2 Affidamento delle forniture e dei servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00

- 1. Tutte le procedure di affidamento di forniture e servizi in economia devono essere precedute dalle verifiche di cui all'art.26 della legge 23.12.1999, n.488 (CONSIP) e successive modifiche ed integrazioni, per come da ultimo ribadito all'art. 1 del Decreto Legge n.95/2012 convertito in legge 135/2012. Nel corpo del provvedimento dovrà darsi atto delle effettuate verifiche.
- 2. L'affidamento a cottimo delle forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e fino ad € 211.000,00, avviene da parte del Responsabile di Posizione organizzativa/area, mediante gara informale invitando a presentare offerta almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nelle modalità di seguito descritte.
- 3. I nominativi degli operatori economici da invitare a presentare offerta sono individuati dal Responsabile sulla base di indagini di mercato oppure attingendo agli elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione, ove costituiti nei modi di cui al successivo comma 7.
- 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax, **PEC**, mail e anche tramite la consultazione di cataloghi elettronici del mercato elettronico propri delle amministrazioni aggiudicatrici.
- 5. L'invito degli operatori economici a presentare offerta è effettuato sulla base dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
- 6. Nel caso di indagine di mercato, per reperire gli operatori economici in assenza di elenchi predisposti dall'amministrazione, la lettera di invito a presentare offerta, trasmessa a mezzo posta, telegramma, telefax, PEC, mail o altro dispositivo elettronico idoneo, deve contenere gli elementi essenziali dell'affidamento per come già evidenziati nella determinazione a contrattare adottata dal Responsabile di posizione organizzativa/area competente all'affidamento delle forniture e servizi in economia e precisamente:
 - a) l'oggetto delle forniture o servizi da realizzare;

- b) le caratteristiche tecniche e eventuali indicazioni;
- c) l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- d) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- e) il termine di presentazione delle offerte nonché il giorno, luogo ed orario di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della fornitura o dei servizi;
- h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- i) gli elementi di valutazione nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la clausola che prevede di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- m) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice **dei contratti** e del presente regolamento ed il diritto dell'Amministrazione di risolvere in danno il contratto ai sensi del successivo art. 25:
- n) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- o) l'indicazione dei termini di pagamento;
- p) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- g) riferimento all'eventuale contribuzione a favore dell'Autorità;
- r) aspetti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- s) stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, con spese a totale carico della ditta affidataria.
- 7. Il Comune di Casteltermini predispone elenchi aperti di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individua gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma, approvati dal responsabile di posizione organizzativa/area competente, previa pubblicazione di regolare avviso per giorni 20, saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune. Per l'iscrizione agli elenchi di cui al presente comma, gli operatori autocertificano il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.38 del Codice dei Contratti.
- 8. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il criterio del prezzo più basso sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art.19, comma 1, della legge regionale n.12 del 12.07.2011.
- 9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa i preventivi sono esaminati da una commissione, nominata dal responsabile di posizione

organizzativa/area competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario (art. 8 L.R. 12/2011).

- 10. La commissione di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011, è presieduta dal Responsabile di posizione organizzativa/area competente ed è composta da un numero complessivo dispari di commissari, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche. Per la scelta dei componenti e per le cause di incompatibilità si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel citato art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12. Le spese relative alla commissione devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante e non possono superare l'importo previsto dall'art. 8 comma 9 della L.R. 12/2011 e sue eventuali modifiche.
- 11. La scelta del criterio di aggiudicazione è determinata dal Responsabile di posizione organizzativa/area nella determinazione a contrattare, tenuto conto della specificità del bene o del servizio da acquisire.
- 12. La ditta affidataria della fornitura o del servizio in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.
- 13. La verifica dei requisiti soggettivi, degli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, deve essere eseguita prima della stipula del contratto.
- 14. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento del Responsabile di posizione organizzativa/area, con cui verranno approvate le risultanze del verbale di gara. Il detto Responsabile ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione con atto motivato.
- 15. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 8 del D.lgs n. 163/2006, si effettuano le dovute comunicazioni all'Osservatorio.
- 16. La procedura di acquisti in economia può essere effettuata, in tutto o in parte, attraverso i sistemi telematici di negoziazione e di scelta del contraente ai sensi di quanto disposto in materia dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163.
- 17. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
- 18. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, vanno richiesti preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato l'offerta più conveniente.

Art. 21 - Verifica conformità forniture e servizi

- 1. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura e del servizio all'ordine, sia per quanto riguarda la quantità e la qualità delle forniture e prestazioni rese, sia per quanto attiene alla conformità dei prezzi praticati rispetto all'offerta economica e rilascia certificato di avvenuto collaudo o attestazione di regolare esecuzione, di norma entro venti giorni dall'acquisizione.
- 2. Il collaudo non può essere effettuato da dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e/o servizi.
- 3. Per le forniture e i servizi continuativi il Certificato di Regolare Esecuzione o il Collaudo, a scelta del

Responsabile del procedimento, sarà emesso al momento del saldo della fornitura o del servizio ovvero come diversamente stabilito dalla lettera d'invito e/o dal Capitolato d'oneri.

4. Qualora il responsabile del procedimento riscontri inadempimenti, irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura, questi invita l'affidatario, a mezzo di **PEC**, ad ottemperare agli obblighi contrattuali entro e non oltre il termine congruo stabilito nella lettera dal responsabile medesimo. Nel caso in cui l'affidatario non adempia a quanto richiesto, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 25.

Art. 22 - Liquidazioni e pagamenti.

- 1. A seguito dell'esito positivo della verifica, il Responsabile di cui al comma precedente riporta sulla fattura il proprio benestare alla liquidazione.
- 2. Le liquidazioni sono disposte entro 30 (trenta) giorni (o termine diverso stabilito dalla lettera di invito o dal capitolato d'oneri) dall'attestazione di regolare esecuzione o dalla data di ricevimento della fattura, se successiva a quella dell'attestazione stessa, corredate dal visto del responsabile del procedimento.
- 3. I pagamenti, per le forniture e le prestazioni che sono eseguite in un solo momento, vengono effettuati in unica soluzione.
- 4. Per le forniture che hanno carattere periodico e per i servizi continuativi i pagamenti sono previsti ed effettuati con cadenze periodiche, di norma mensili a meno che non siano definite diversamente.
- 5. Per i pagamenti degli affidamenti in economia sono sempre fatte salve eventuali diverse disposizioni previste nella lettera invito e/o capitolato d'oneri.
- 6. I pagamenti relativi alle spese liquidate saranno effettuati comunque in conformità alle norme del Regolamento di Contabilità.

Art. 23 - Servizi di ingegneria e tecnici

- 1. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico interno all'ente.
- 2. In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrati, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento/servizio, le seguenti prestazioni possono essere affidate ai soggetti di cui al comma 1 lett. d), e), f), f- bis), g), h) dell'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le procedure previste dall'art. 57 comma 6 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., a mezzo di cottimo fiduciario, ove siano di importo non superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa:
 - a) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori;
 - b) direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, collaudo;
 - c) supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile del programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 163/2006.
- 3. L'affidamento a mezzo di cottimo deve essere effettuato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, di consultazione di almeno cinque soggetti, se sussistono in tale

numero aspiranti idonei, sulla base di indagini di mercato ai sensi del precedente art. 20, ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dall'amministrazione.

- 4. I servizi tecnici e di ingegneria di cui al comma 1 di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, possono essere affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 20 comma 2 del presente regolamento.
- 5. L'affidamento di tali incarichi deve avvenire secondo le disposizioni della parte II, titolo I e titolo II e parte III del Codice dei contratti (articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006).

CAPO III ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 24 - Garanzie

- 1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario per affidamenti in economia di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria.
- 2. Per affidamenti in economia di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a Euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile.
- 3. Per affidamenti in economia di lavori, forniture e servizi di importo pari : superiore ad € 40.000,00, disciplinati dal presente regolamento è previsto l'obbligo di prestare cauzione provvisoria del 2% dell'importo dei lavori, del bene e/o del servizio che si intende affidare a garanzia della serietà ed affidabilità dell'offerta. La predetta garanzia dovrà essere prestata nei modi previsti dalla vigente normativa e dovrà in particolare prevedere:
 - a) l'obbligo di far inserire nella fideiussione bancaria o nella polizza assicurativa l'espressa indicazione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore;
 - b) l'operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - c) il termine della validità della fideiussione pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- 4. La cauzione provvisoria è svincolata, per l'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, mentre per gli altri concorrenti dopo il provvedimento di aggiudicazione definitivo.
- 5. L'incameramento e lo svincolo della cauzione provvisoria sono di competenza del Responsabile della posizione organizzativa che ha proceduto all'acquisizione in economia.
- 6. Per affidamenti in economia di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 20.000,00, dovrà essere previsto l'obbligo di prestare la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto redatta in conformità all'art. 113 del Codice dei contratti.

Art. 25 - Forma dell'atto in caso di cottimo.

- 1. L'affidamento di interventi in economia con il sistema del cottimo fiduciario avviene mediante apposito atto di cottimo in forma scritta per come segue:
 - a) per importi inferiori ad € 20.000,00, IVA esclusa, relativamente a lavori, forniture e servizi, mediante scrittura privata non autenticata da registrare solo in caso d'uso che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito e/o dal capitolato d'oneri o mediante apposito scambio di

lettere commerciali, anche a mezzo PEC, con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione di lavori e la fornitura dei beni o dei servizi o ancora mediante determinazione dirigenziale sottoscritta per accettazione dell'affidatario o altre eventuali forme con utilizzo di strumenti elettronici nel rispetto delle norme vigenti;

- b) per importi pari o superiori ad € 20.000,00, IVA esclusa, relativamente a lavori, forniture e servizi, ai sensi del comma 13 dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006 (codice dei Contratti), così come modificato dalla Legge 221/2012, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. La cauzione definitiva necessaria per la stipula contrattuale deve essere prestata in conformità all'art. 113 del Codice dei contratti;
- 2. Negli atti di cui al comma 1 intervengono il Responsabile di posizione organizzativa/area competente e la ditta contraente. A titolo indicativo e non esaustivo il contratto deve contenere, anche a mezzo di rinvio al capitolato d'oneri e/o lettera d'invito allegati, i seguenti elementi:
 - a) l'elenco dei lavori, delle forniture e dei servizi;
 - b) i prezzi unitari per i lavori, le forniture ed i servizi a misura, e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
 - g) le garanzie richieste;
 - h) gli obblighi inerenti la tracciabilità dei pagamenti;
 - i) gli adempimenti in materia di normativa antimafia;
 - l) quanto altro previsto come obbligatorio dalla normativa in materia;
 - m) quanto altro ritenuto necessario dall'amministrazione e previsto dal capitolato d'oneri.
- 3. Fanno parte del contratto tutti gli elaborati previsti dall'art. 137 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010;
- 4. Il contratto non è soggetto ad approvazione;
- 5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal contratto l'Amministrazione può avvalersi degli strumenti di risoluzione del medesimo e del risarcimento del danno. Nel caso di ritardo nelle consegne o nell'esecuzione del servizio saranno previste nel foglio condizioni esecutive o capitolato d'oneri le penali da applicare alla ditta inadempiente.

Art. 26 - Divieto di frazionamento.

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi in economia alio scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 27 - Alienazioni in economia.

1. Le alienazioni di beni mobili ed oggetti fuori uso, vengono autorizzate dal Sindaco su proposta motivata e corredata da perizia di stima del settore interessato. I mobili, attrezzi ed oggetti verranno

alienati previa pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'ente e all' Albo pretorio.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, i beni mobili possono essere ceduti in permuta, previa valutazione, alle ditte venditrici di beni acquistati dall'Ente in sostituzione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Norme di rinvio.

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia di lavori, servizi e forniture in economia di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207, come recepite in Sicilia con legge regionale n.12 del 12 luglio 2011, e quanto contenuto nel D.P. 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12....", nonché le norme dello Statuto e del regolamento di contabilità.
- 2. Il rinvio operato dal presente regolamento a norme di legge si intende in modo dinamico.

Art. 29 - Abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si considerano abrogati tutti i regolamenti per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia precedentemente approvati nel Comune di Casteltermini. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 30 - Disposizioni transitorie.

1. Nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento e della costituzione e/o dell'aggiornamento degli albi degli operatori economici, potrà procedersi all'affidamento di lavori, forniture e servizi, nel rispetto delle norme di legge vigenti, facendo ricorso a professionisti e ditte già accreditati presso l'ente per attività svolta, e/o comunque scelti dai Responsabili di posizione organizzativa/area e/o responsabili di procedimento.

Art. 31 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi delle disposizioni statutarie vigenti.